

LXXIX^a TORNATA**MARTEDÌ 14 DICEMBRE****Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO****INDICE**

Alta Corte di giustizia (Nomina di un membro della Commissione d'istruzione). pag. 2246

Congedo 2246

Disegni di legge (approvazione di)

« Modificazione della competenza per valore attribuita a collegi di probiviri dalla legge 15 giugno 1893, n. 249 » 2263

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una giunta speciale per le opere pubbliche delle colonie » 2248

« Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 11 luglio 1911, n. 1012 » . 2246

« Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, che disciplina la incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici » 2247

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina destra del Po » . . 2249

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo » . 2251 (discussione di)

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole » . 2252

Oratori:

D'ANDREA 2255
EINAUDI 2255, *passim*, 2262
FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale* 2252, *passim*, 2262

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. 2254

LORIA, *relatore*. 2257, *passim*, 2262

MALVEZZI 2259

MICHELI, *ministro di agricoltura* 2257, *passim*. 2262

PASSERINI ANGELO 2257

REBAUDENGO 2258

ROTA 2255, 2262

TAMASSIA 2262

TANARI 2259

« Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza » 2264

Oratori:

D'ANDREA, *relatore* 2265, 2270, 2271

FROLA 2265, 2270, 2271

GIOLITTI, *presidente del consiglio, ministro dell'interno*. 2267, 2271

PASSERINI ANGELO 2267

Giuramento di senatori 2261

Interrogazioni (annuncio di) 2272

Relazioni (presentazione di) 2261

Ringraziamenti 2246

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 2264

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, del lavoro e previdenza sociale, delle poste e telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio e dell'interno.

CENCELLI, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Cencelli di dar lettura di una lettera pervenuta alla Presidenza.

CENCELLI, *segretario*, legge:

« Livorno, 12 dicembre 1920.

« Eccellenza,

« Anche a nome di tutti i miei cari le porgo, commosso, i più vivi e sentiti ringraziamenti per la parte che l'Eccellenza Vostra ha preso al nostro cordoglio, e per il gentile pensiero di avermi trasmesso la copia del resoconto della seduta pubblica del Senato nella quale l'Eccellenza Vostra ha commemorato così nobilmente il mio povero babbo.

« Non dimenticherò mai, Eccellenza, quanto le debbo.

« La mia famiglia si unisce a me nel pregarLa di voler gradire i sensi della nostra profonda gratitudine ed i nostri deferenti omaggi.

« Devotissimo

« AVV. G. CASSUTO ».

Nomina di commissario.

PRESIDENTE. Valendomi dei poteri conferitimi dal Senato, ho nominato membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia il senatore Schiralli in sostituzione del defunto senatore Petrella.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Zippel ha chiesto un congedo di dieci giorni.

Non facendosi osservazioni il congedo si intende accordato.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quello abitato approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012 » (N. 137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, numero 1012 ».

Prego il senatore, segretario, Cencelli di dar lettura del disegno di legge.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 21 luglio 1911, n. 1012 e 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che, giusta la legge 21 luglio 1911, n. 1012, approvante il piano regolatore e di ampliamento di Savona, quel comune può imporre ai proprietari dei beni inclusi nel piano stesso, è regolato dalle norme seguenti. (Approvato).

Art. 2.

Addivenendosi dal municipio di Savona alla formazione e sistemazione di nuove vie o piazze o corsi, compresi nel sopra indicato piano regolatore, sarà dovuto, in conformità di quanto è sancito dall'art. 77 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dai proprietari confinanti e contigui il seguente contributo:

Ciascuno dei proprietari confinanti colle nuove vie o piazze o corsi dovrà cedere gratuitamente al comune il suolo stradale per la

metà della larghezza effettiva per ogni fronte di cui sia proprietario, nella misura massima di metri sei, e qualora non abbia la proprietà di detto suolo, sarà tenuto a rimborsare al comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene cessionario.

I proprietari contigui, ma non fronteggianti le nuove vie, le piazze e i corsi, saranno tenuti al contributo nella misura e ai termini di cui negli articoli 77, 78 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore del contributo però non potrà mai oltrepassare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti più vicini.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI
PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina la incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (N. 140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Prego il senatore segretario Cencelli di dar lettura del disegno di legge.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 44 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio corpo del genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906 n. 522;

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, appartenenti all'Amministrazione dello Stato, non possono prendere alcuna ingerenza, neppure come consulenti, nello studio e nella compilazione dei progetti di opere pubbliche che debbono essere sottoposti al parere del Consiglio medesimo, nè possono avere comunque ingerenza in affari inerenti ad amministrazioni di Consorzi o di altri enti che eseguono opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato.

I membri suddetti possono però per nomina Reale o ministeriale, presiedere Consorzi o enti contemplati nel comma precedente o far parte dei loro Consigli di amministrazione. In tali casi non possono partecipare alle discussioni e deliberazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici che interessino il Consorzio o l'ente al quale appartengono.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI

PANTANO.

V. — *Il Guardasigilli*
MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge di un solo articolo sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie » (N. 50).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie ».

Prego l'onorevole segretario Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una Giunta speciale per le opere pubbliche nelle Colonie.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie Amministrazioni dello Stato.

Visto il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1979, sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Real corpo del genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, numero 522, modificato con le leggi 9 luglio 1908, n. 403 e 13 luglio 1911, n. 774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col ministro delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I progetti e gli affari relativi alle opere pubbliche nelle colonie, quando, a termini delle disposizioni vigenti, non debbano essere esaminati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, sono sottoposti, invece che alle singole sezioni competenti, ad una Giunta speciale permanente, presieduta da un presidente di sezione e composta di sette membri del Consiglio stesso, compreso l'ispettore superiore per le opere pubbliche della Libia, e del direttore generale che sovrintende al servizio delle opere pubbliche nel Ministero delle colonie, il quale a tal fine è aggregato al Consiglio.

Art. 2.

I membri del Consiglio superiore da chiamare a far parte della Giunta sono scelti fra i componenti le varie sezioni; la loro assegnazione alla Giunta è fatta con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle colonie.

Alle sedute della Giunta, ed eventualmente a quelle del Consiglio in adunanza generale, possono dal presidente del Consiglio stesso, su richiesta del ministro delle colonie, esser chiamate ad intervenire, con voto consultivo, per determinati affari, persone di riconosciuta competenza scientifica o tecnica.

Le funzioni di segretario della Giunta sono esercitate da uno dei segretari di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici,

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1920

Art. 3.

Alla Giunta sono estese, in quanto siano applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile, approvato con Regio decreto 3 settembre 1906, n. 522, e modificato con legge 9 luglio 1908, n. 403, e quelle del regolamento sull'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, approvato con Regio decreto 16 settembre 1906, n. 541.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1916 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CIUFFELLI
MARTINI.

V. — *Il guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po ». (N. 52).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore e di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po.

ALLEGATO

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della zona collinare della città di Torino, deliberato dal Consiglio comunale nelle adunanze 1° dicembre 1913, 20 maggio 1914, 1° e 24 marzo 1916: zona delimitata, verso il Po, dalla strada di Casale a partire dal confine del territorio fino al piazzale della barriera omonima, dal detto piazzale, dalla nuova cinta daziaria fino al piazzale della barriera di Moncalieri, dal detto piazzale e dalla strada di Moncalieri fino al confine del territorio.

Un esemplare del piano, munito del visto del ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'attuazione del piano è assegnato il termine di anni quaranta a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Addivenendosi dal comune alla formazione di nuove vie, slarghi, piazze, giardini e belve-

dere pubblici compresi nel piano, o allargamento od alla sistemazione di vie, slarghi e piazzali ivi già esistenti, sarà dovuto ai proprietari confinanti o contigui, in conformità di quanto è sancito dall'articolo 77 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, il contributo seguente.

Ciascuno dei proprietari confinanti con le piazze, con i giardini o coi belvedere, dovrà cedere gratuitamente al comune il terreno occorrente per tali piazze, giardini e belvedere per la larghezza di metri nove per ogni fronte di cui sia proprietario.

Per le vie l'obbligo della cessione gratuita del terreno stradale è stabilito nell' metà della larghezza effettiva della via e di altri metri tre in proiezione orizzontale, nel solo lato a valle, per le strade a mezza costa, e in ambo i lati per le strade di culmine da sistemarsi a scarpata, ove occorra, oppure in ampliamento delle banchine nei tratti in cui il terreno risultasse in piano e non occorresse quindi la scarpata.

In corrispondenza di slarghi di vie i proprietari frontisti dovranno cedere il terreno occorrente per una larghezza non superiore a metri nove, compresa la eventuale scarpata come sopra.

Per la formazione delle piazze, dei giardini pubblici e dei belvedere il comune potrà occupare gratuitamente il terreno occorrente alle eventuali scarpate; però a formazione compiuta la delimitazione delle circostanti proprietà sarà determinata dagli allineamenti corrispondenti alle piazze, ai giardini pubblici ed ai belvedere.

Qualora un proprietario non possieda il terreno da cedere gratuitamente, agli effetti delle suddette disposizioni, per la sede delle vie, slarghi, piazze, giardini o belvedere, sarà tenuto a rimborsare al comune il prezzo che questo dovrà pagare per rendersene cessionario.

I proprietari confinanti con le vie, con gli slarghi, con le piazze e coi giardini o belvedere dovranno inoltre lasciare occupare l'area necessaria perchè il comune possa costruirvi, ove occorranza, il muro di sostegno della scarpata ed il muro di controripa, ma di tale area conserveranno la proprietà.

I proprietari di stabili contigui, ma non fron-

teggianti le vie, gli slarghi, le piazze, i giardini pubblici e i belvedere saranno tenuti al contributo nella misura e nei termini di cui negli articoli 77, 78 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il valore del contributo non potrà però mai superare la misura massima di quello imposto in proporzione ai proprietari frontisti della stessa località.

Art. 4.

L'indennità di espropriazione del terreno destinato a vie, slarghi piazze, belvedere e giardini pubblici, oltre le zone cedute gratuitamente dai proprietari, che il comune dovesse corrispondere per la completa formazione delle vie, degli slarghi, delle piazze, dei giardini pubblici e belvedere e delle relative scarpate, dovrà sempre ragguagliarsi al puro valore del terreno stesso considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; vale a dire al valore effettivo del terreno secondo l'uso agricolo cui è realmente adibito all'atto della espropriazione e se trattasi di terreno avente altra destinazione, il suo valore unitario sarà pari a quello medio dei terreni coltivati della località.

Tali criteri di valutazione saranno applicabili anche ai terreni che il comune agli effetti dell'articolo 3 debba espropriare ad un proprietario per integrare la zona di confrontanza di altro proprietario che dovrà rimborsarne l'importo, nonchè ai terreni che, oltre le zone di confrontanza da cedersi gratuitamente, il comune dovesse espropriare per l'allargamento e la sistemazione, in conformità del piano regolatore, di vie, slarghi, piazzali già esistenti.

Art. 5.

Nell'esecuzione del piano il comune di Torino potrà valersi delle facoltà di cui all'articolo 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

Qualora per effetto dell'apertura di vie, slarghi, piazze, giardini pubblici o belvedere, taluni stabili parzialmente destinati a sede delle vie, degli slarghi, delle piazze, dei giardini pubblici e dei belvedere, fossero ridotti a non avere più per i proprietari una utile destina-

zione o richiedessero lavori considerevoli per conservarli od usarne in modo profittevole, il comune, a richiesta dei proprietari stessi, avrà obbligo di procedere all'espropriazione totale di tali stabili.

In tal caso di esproprio totale non sarà dal proprietario dovuto alcun contributo, ma per i terreni destinati a sede di vie, slarghi, piazze, giardini pubblici e belvedere, e relative scarpate, si applicheranno i criteri di valutazione stabiliti dall'articolo 4.

Art. 7.

Tanto le strade private segnate nel piano, quanto le altre strade private, non potranno essere aperte al pubblico passaggio senza che abbiano almeno i requisiti di quelle di terza categoria e senza che prima siasene ottenuta l'autorizzazione dall'autorità comunale in base a specifica domanda, corredata da apposito progetto, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Sulla domanda della maggioranza dei proprietari frontisti in ragione della superficie di terreno da adibirsi a sedime stradale, il Consiglio comunale potrà dichiarare obbligatoria la costruzione e la manutenzione delle strade private da aprirsi al pubblico passaggio, e provvedere ai sensi del presente decreto, all'occupazione del sedime stradale ed alla esecuzione delle opere relative, salvo i conguagli ed i rimborsi da parte dei proprietari frontisti nella misura e con le garanzie da stabilirsi nel regolamento.

Le disposizioni del presente articolo sono estese alle vie private già esistenti, in quanto siano applicabili.

Art. 8.

Il Governo del Re, mediante l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di acconsentire alle modificazioni che venissero riconosciute dal comune nel corso della sua attuazione e di estendere alle medesime le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Senza pregiudizio dell'onere gravante i fondi soggetti a contributo sotto forma di cessione di

aree o di denaro, l'ipoteca legale a favore del comune, di cui all'art. 81 della legge 25 giugno 1865, potrà essere accesa nei modi di legge su domanda del comune fino alla concorrenza del maggior valore accertato in elenco, salva riduzione od aumento, a determinazione definitiva del contributo.

L'ipoteca legale a favore del comune potrà anche essere iscritta per garanzia del rimborso dovuto allo stesso a norma del quinto capoverso dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 10.

Per l'esecuzione del presente decreto saranno deliberati dal Consiglio comunale di Torino il regolamento e le norme tecniche, da approvarsi per decreto Reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

DARI.

V. — *Il Guardasigilli*
SACCHI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo ». (N. 55).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato

per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Cencelli di darne lettura.

CENCELLI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, col quale fu prorogato al 19 luglio 1931 il termine stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conseguente ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 19 luglio 1894, n. 344;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di venticinque anni stabilito dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 344, per la esecuzione delle opere comprese nel piano particolareggiato di risanamento e conseguente parziale ampliamento della città di Palermo e delle varianti relative è prorogato al 19 luglio 1931.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA

VILLA

BONOMI.

V. - *Il Guardasigilli*

FACTA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge; nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole ». (N. 100-A).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole ».

Come il Senato ricorda nella seduta di sabato fu sospesa la discussione dell'articolo 1.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *Presidente dell'Ufficio centrale*. Nel nome dell'Ufficio centrale, io devo dichiarare che sono stati distribuiti alcuni emendamenti, come emendamenti del nostro Ufficio. Così non è. Erano soltanto intese passate fra l'onor. relatore e i colleghi che avevano proposto emendamenti; intese che dovevano essere discusse ancora dall'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale radunatosi oggi ha invece predisposto, concordato con l'onor. ministro, un altro testo dell'art. 1 e un altro articolo aggiuntivo sul quale chiediamo si apra la discussione e sul quale chiedo al Senato di consentire che io faccia brevi dichiarazioni.

Dopo le discussioni avvenute e dopo le esortazioni autorevoli e calorose, specialmente dell'amico senatore Tanari, per la difesa del patrimonio dei poveri, mi premeva il timore che questo disegno di legge non ottenesse favorevole

il voto del Senato o che per emendamenti che lo travisassero e ne diminuissero la efficacia, potesse essere indotto il ministro a ritirarlo. Questo avrebbe destato preoccupazione nell'animo degli amici della cooperazione, avrebbe ferito gli interessi delle cooperative agricole e avrebbe sicuramente cagionato il danno della produzione economica e alle stesse Opere pie.

Quindi ho pensato ed ha pensato con me l'Ufficio centrale, che si dovesse cercare e trovare un mezzo, che garantisse ad un tempo il patrimonio delle Opere pie e facilitasse nelle affittanze dei loro beni, l'avvento alle cooperative agricole, nelle quali noi crediamo stia in gran parte l'avvenire della nostra produzione economica agraria, con quel senso di pacificazione sociale che tutti desideriamo e auspichiamo.

Quale è la preoccupazione maggiore che hanno manifestata gli onorevoli colleghi che hanno preso parte a questa laboriosa discussione?

Quella indubbiamente che per collusione o per imposizione di fautori e di amici delle cooperative agricole, per ignoranza delle loro vere condizioni, della loro organizzazione tecnica, della loro capacità finanziaria e produttrice, esse vengono ed ottenere affitti a scapito degli interessi delle opere pie e così del patrimonio dei poveri, con canoni di fitto inadeguati e senza la sicurezza che esse possano mantenere gli impegni che si assumono. Cercare e provocare con qualche avvedimento e predisporre qualche provvedimento perchè codesto non possa accadere e siano eliminati questi pericoli, vuol dire risolvere la questione che ci assilla in questo, apparentemente modesto, ma importante disegno di legge in esame.

Ed allora ha pensato ed ha concluso poi con me l'Ufficio centrale, se accanto alla Commissione provinciale di beneficenza e a chi la presiede noi ponessimo una Commissione tecnica che avesse per compito di indagare e di accertare se le cooperative richiedenti l'affitto ed alle quali le Opere pie lo vorrebbero concedere siano bene organizzate, abbiano i mezzi adatti e necessari, se il canone di affitto è proporzionato ai prezzi correnti e alla produttività dei fondi nella regione, allora la maggior parte, anzi tutti gl'inconvenienti e i pericoli lamentati sarebbero di per sé eliminati. Cotesto ci sembra incontestabile e deve valere a tran-

quillare la riguardosa coscienza dei degni patroni delle opere pie. Cooperative agricole impotenti e speculatrici a danno del patrimonio dei poveri, non potrebbero ottenere affittanze agricole.

Ora come comporre queste Commissioni tecniche in maniera che diano la maggiore garanzia di un esame e di un parere esperto, meditato e coscienzioso?

A me che ho consacrata speciale meditazione a questo tema, è sembrato che la Commissione dovesse esser presieduta dal prefetto e composta del direttore e di uno dei rettori della Cattedra ambulante di agricoltura nella provincia; di un rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione; di due rappresentanti di federazioni o di società cooperative agricole e di due esperti in materia agraria.

La presidenza del prefetto è voluta per l'autorità dell'ufficio e per la garanzia che esso dà. È inutile rilevare l'opportunità della chiamata in questa Commissione del direttore di Cattedra ambulante di agricoltura; dirò piuttosto del rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione, il quale deve far parte di questa Commissione, perchè l'Istituto è quello che tasta il polso, per così dire, a queste cooperative, che meglio ne deve conoscere la organizzazione e la capacità produttiva perchè è quello che nella maggior parte dei casi è chiamato a fornire loro i fondi per l'esercizio della loro azienda agricola. I due rappresentanti delle federazioni o delle società cooperative agricole debbono esser chiamati in questa Commissione perchè rappresentano la voce della cooperazione e ne conoscono la struttura: e diciamo due rappresentanti per far posto alle due maggiori tendenze diverse che oggi, nella cooperazione, purtroppo esistono, quantunque la cooperazione dovrebbe essere qualcosa al disopra di queste tendenze e cioè una espressione economica e non già una espressione di color rosso o bianco; ma non si può far astrazione dalla realtà delle cose ed è bene perciò che queste tendenze possano essere rappresentate. La presenza poi di due esperti in materia agraria si motiva da sé, perchè essi sono quelli che porteranno col direttore della Cattedra ambulante il maggior contributo tecnico della pratica agricola, e sapranno meglio giudicare e pesare i canoni di affitto, la qualità, la pro-

duttività dei terreni e le condizioni della produzione.

Una Commissione così composta, presieduta e nominata dal prefetto, che duri in carica un anno ed i cui membri siano rieleggibili, dà tutte le garanzie possibili, ed allora non si potrà temer più che si facciano contratti rovinosi per le Opere pie, perchè il prefetto non concederà quella licitazione privata di cui all'art. 1° se non a ragion veduta e su parere favorevole di questa Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, ella sta dando spiegazioni circa l'articolo 2, inquantochè la proposta dell'Ufficio centrale fa parte di un emendamento all'articolo 2; mentre ora invece stiamo discutendo l'art. 1°.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Consenta, onorevole Presidente, che io continui e svolga brevemente questo che dovrà essere in realtà un articolo aggiuntivo, ma che si riannoda all'art. 1°, perchè accettandolo l'onorevole ministro, e ha già per buona ventura dichiarato che l'accetta, ed accogliendolo poi favorevolmente il Senato, vengono di per sè a cadere, non avendo più ragione di essere, tutte le obiezioni e tutti gli emendamenti all'articolo 1°.

Se infatti il prefetto non può più concedere la licitazione privata alle cooperative agricole se non dopo aver sentito il parere di questa Commissione tecnica, e se questa Commissione tecnica elimina con le sue indagini il pericolo di contratti rovinosi a danno delle Opere pie e del patrimonio dei poveri, evidentemente non vi è più ragione di quegli avvedimenti e di quelle difese che hanno escogitato e che propongono gli onorevoli nostri colleghi con i loro emendamenti. La maggiore difesa contro le cooperative prepotenti, incapaci, inadempienti, contro i canoni di affitto inadeguati, sta nell'esame e nell'avviso della Commissione tecnica che deve illuminare e confortare la decisione del Prefetto. Ognuno vede che con questo articolo, senza mutare l'organismo della legge, lo si consolida e lo si fa corrispondere ai fini che tutti ci proponiamo di favorire le cooperative agricole e di difendere il patrimonio dei poveri. E non ho altro da aggiungere ai colleghi, se non raccomandare alla benevola accoglienza del Senato questo temperamento e questo articolo aggiuntivo che, secondo l'avviso dell'Ufficio

centrale e col consenso dell'onorevole ministro, risolve la vessata questione e darà così modo di procedere più rapidi nella discussione di questo disegno di legge.

Ora udremo volentieri le obiezioni degli onorevoli colleghi che per avventura, e speriamo che no, abbiano opinione contraria alla nostra. Ma ripetiamo che se si vuole recare beneficio alle cooperative agricole, come indubbiamente dobbiamo volere senza ferire il sacrosanto interesse delle Opere pie, che soprattutto qui ci preoccupava, si possa e si debba approvare questo temperamento che elimina gli inconvenienti lamentati e i pericoli denunciati.

Non istò a parlare degli emendamenti da noi proposti agli altri articoli del disegno di legge, perchè sono ossequiente al giusto desiderio dell'onorevole Presidente, e ne rimanderemo la discussione relativa ai singoli articoli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetta il Senato di fare un'osservazione che si riferisce al sistema generale adottato nella nostra legislazione. Nelle nostre leggi c'erano molti casi in cui si disponeva che si richiedesse un parere favorevole, vale a dire che colui che dava il parere era effettivamente colui che deliberava.

Ora la proposta dell'Ufficio centrale sarebbe questa: un articolo secondo, che verrà poi, stabilisce una commissione la quale esamina se le clausole di contratti, se i patti siano o no favorevoli, se garentiscano sufficientemente l'interesse dell'opera pia. Nell'articolo primo, che è quello in discussione, si direbbe che l'autorizzazione prefettizia deve essere data su parere favorevole della Commissione istituita dall'articolo 2.

Ora che cosa significa questo? Significa che l'autorizzazione del prefetto scompare completamente, perchè se egli non può fare altro che approvare il parere dato dalla Commissione di cui parla l'articolo 2, io non vedo più la ragione per cui il prefetto intervenga. Io comprendo e ritengo utile la creazione di una Commissione tecnica che esamini tutte le condizioni, ed esprima il suo parere.

È evidente che questo parere avrà un gran peso sul prefetto, il quale deve deliberare. Ma

stabilire che il prefetto è obbligato sempre a dir di sì a ciò che la Commissione propone, e secondo me un far scomparire l'autorità del prefetto. Allora diciamo chiaramente che chi delibera è la Commissione di cui parla l'articolo secondo!

Io pregherei quindi il Senato di accettare la proposta della Commissione come garanzia nell'interesse dell'opera pia, come vincolo all'autorità del prefetto in questo senso, che egli assumerebbe una grave responsabilità non seguendo il parere della Commissione; ma stabilire che il prefetto sia solamente uno che mette la firma pro forma al parere della Commissione, sarebbe un togliere interamente l'autorità del prefetto.

Aggiungo che nella nostra legislazione c'erano diversi casi in cui ci voleva il parere favorevole: sono stati soppressi tutti, appunto per questa considerazione che chi ha l'autorità vera deve esercitarla lui direttamente. Ma obbligare un altro a far ciò che gli è consigliato non è logico.

Proporrei che si togliesse la parola « favorevole » e si dicesse: « su parere della Commissione di cui è parola nell'articolo 2 ».

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi persuadono facilmente le considerazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio che collimano col mio avviso personale. E anche nel nome dei colleghi dell'Ufficio centrale dichiaro di accettare la proposta sua di sopprimere la condizione del « parere favorevole » della Commissione. L'Ufficio centrale lo aveva richiesto come una maggiore garanzia.

Ad ogni modo sono troppo fondate le ragioni addotte dall'onorevole Presidente del Consiglio perchè non si accetti dal Senato l'emendamento da lui proposto.

PRESIDENTE. Chiedo ora ai senatori Einaudi e Tanari, Rota e D'Andrea se di fronte alla nuova dizione dell'articolo 1, la quale poi, come ha spiegato il presidente dell'Ufficio centrale, trova la sua integrazione nelle modificazioni proposte all'articolo 2, mantengano i loro emendamenti o si associno alla proposta dell'Ufficio centrale.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Il mio emendamento è compreso, però con una variazione essenziale, perchè invece di dire « non inferiori », qui si dice « tenuto conto »: se con questo si vuol dire non inferiori, sta bene, ma altrimenti non ha significato.

Sarebbe meglio dire « non inferiori ».

PRESIDENTE. Onorevole Einaudi, il suo emendamento non ha luogo all'articolo 1, ne parleremo al nuovo articolo 2 proposto dall'Ufficio centrale.

Il senatore Rota mantiene il suo emendamento?

ROTA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il senatore D'Andrea mantiene il suo emendamento?

D'ANDREA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1, lo rileggo:

Art. 1. I terreni coltivabili di proprietà delle provincie, dei comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere concessi in affitto mediante trattativa privata, previa autorizzazione prefettizia, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, a Società cooperative agricole, le quali siano legalmente costituite e si trovino nelle condizioni stabilite dal Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278.

Nel caso di pubbliche gare le suddette società avranno diritto, a parità di offerte, alla preferenza.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego il senatore, segretario, di dar lettura del nuovo articolo 2 proposto dall'Ufficio centrale.

BETTONI, *segretario*, legge:

Art. 2.

« Presso ciascuna commissione provinciale di beneficenza è istituita una speciale commissione tecnica chiamata a dar parere sulle concessioni di affitto sotto il rapporto dell'organizzazione tecnica e della capacità finanziaria delle società cooperative agricole richiedenti, nonchè circa la misura del canone di affitto da deter-

minarsi tenuto conto dei fitti correnti nella provincia per terreni della medesima qualità.

« La commissione tecnica è nominata dal prefetto che la presiede, ed è composta dei seguenti membri: un direttore di cattedra ambulante di agricoltura della provincia; un rappresentante dell'istituto nazionale di credito per la cooperazione da esso designato; due rappresentanti di federazioni e società cooperative agricole, due esperti di cose agricole.

« I membri della commissione durano in carica un anno e sono rieleggibili ».

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io prego l'onorevole senatore Einaudi di non insistere sulla modificazione che egli proporrebbe; egli vorrebbe che gli affitti fossero concessi « a canoni non inferiori a quelli correnti ». Noi abbiamo detto invece « che nel determinare i canoni per la locazione dei fondi si dovrebbe tener conto dei fitti correnti nella provincia ». La differenza fra le due dizioni non è soltanto formale, ma ha in sé qualche cosa di sostanziale. Per dire che il canone non deve essere inferiore ai prezzi correnti, bisognerebbe poter avere un esatto termine di paragone, poter determinare cioè una cifra precisa al disotto della quale non si possa scendere. Ma io chiedo all'onorevole Einaudi se e come sia possibile questa determinazione così tassativa. Dicendo al contrario che si deve tener conto dei fitti correnti, si dà soltanto un criterio approssimativo, discretivo, che può risultare da notizie che si possono facilmente raccogliere e che devono pur tener conto della produttività dei fondi che si affittano e dei prezzi delle derrate che vi si producono.

Per queste ragioni che non sfuggiranno, confidiamo, alla saviezza dell'onorevole Einaudi, l'Ufficio centrale non può accogliere la sua proposta.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io credo che, se è possibile tener conto, è anche possibile dare una misura; tutte le medie son fatte in questa maniera; questa cifra, che dovrà essere stabilita dalla Commissione, sarà la cifra in base a cui il fitto dovrà esser concesso.

Ma c'è un'altra osservazione da fare alla nuova redazione dell'articolo proposta dall'Ufficio centrale: ed è che nella Commissione veggo preponderare singolarmente i rappresentanti delle cooperative, mentre non è data rappresentanza alle Opere pie interessate: nella Commissione ci sono il prefetto, il direttore della Cattedra ambulante d'agricoltura, un rappresentante dell'Istituto nazionale di credito per le cooperative, due rappresentanti delle Società cooperative e due esperti di cose agrarie, nominati dal prefetto.

Quindi c'è il prefetto; ci sono i due esperti nominati dal prefetto che sono una cosa sola con lui, il cattedratico, che è un impiegato pubblico; e le Opere pie che voce hanno in questa Commissione?

Almeno nella Commissione arbitrale c'era il pretore presidente, con due rappresentanti dei proprietari (e in questo caso delle Opere pie) e due rappresentanti degli affittuari (in questo caso cooperative). Qui c'era la rappresentanza paritetica degli interessi. Invece nel testo presentato dalla Commissione sono rappresentati il Governo e i cooperatori soltanto; ed a me pare che questa sia una strana composizione della Commissione.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Duolmi abusare della benevolenza del Senato, ma debbo pur dire il nostro avviso su questa nuova proposta dell'onorevole senatore Einaudi, e per farlo mi richiamo alle considerazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio. Si tratta di una Commissione consultiva la quale dà soltanto un parere che non lega e che non obbliga l'autorità tutoria nelle sue decisioni. È un giudizio puramente tecnico quello che è demandato alla Commissione tecnica agricola, e nulla più, mai un giudizio arbitrale. A che dunque la rappresentanza delle opere pie che non recherebbe un contributo tecnico e che non può essere chiesto a ragion di difesa dei loro interessi? Sulle conclusioni e sul parere della Commissione, discuteranno e decideranno poi il Prefetto e la Commissione provinciale di beneficenza che sono i saldi e competenti tutori delle

opere pie e presso i quali la loro voce può e deve meglio e soltanto valere.

Per queste considerazioni l'Ufficio centrale non opina di porre fra i membri della Commissione tecnica di cui parliamo, rappresentanti delle Opere pie, come non ha veduto prima l'opportunità di quella Commissione arbitrale che l'onorevole senatore Einaudi avrebbe voluto.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io non credo che i rappresentanti delle Opere pie siano inutili. Se sono utili i rappresentanti delle cooperative che chiedono l'affitto, sono utili anche gli altri; o tutti e due o nessuno dei due. Io propongo che siano soppressi, il rappresentante dell'Istituto nazionale di credito delle cooperative, e i due rappresentanti delle cooperative.

PASSERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Vorrei che la media dell'affitto fosse fatta sulla base dei prezzi stipulati per terreni della stessa natura, nello stesso anno che si fa l'affittanza dei fondi delle Opere pie.

LORIA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA, *relatore*. Non vorrei che una legge, la quale è sorta con l'intento lodevolissimo di favorire degli enti, così benemeriti della pacificazione sociale, come sono le cooperative, si torcesse, attraverso gli arabeschi della discussione, in una legge che li danneggiasse. Se ho ben compreso l'emendamento dell'onor. Einaudi, questo condurrebbe a escludere i rappresentanti delle cooperative dalla Commissione che noi abbiamo proposto, e questo mi sembra che sarebbe un'ingiustizia. Dal momento che si tratta degli interessi stessi delle cooperative, non capisco perchè da questa Commissione debba esulare una rappresentanza di questi Istituti. (*Commenti*).

Io non escludo che debbano essere rappresentati tutti gli interessi, e non avrei nulla ad opporre che si ammettesse un rappresentante delle Opere pie. In generale, escluso naturalmente quello in discussione, si tratta di un contratto tra due parti, è bene che ciascuno dei due interessi in lotta abbiano i propri rappresentanti; ma quello che non vorrei sarebbe

che nella composizione di questa Commissione si tralasciassero gli interessi dei conduttori per tener conto soltanto di quelli dei locatori.

PRESIDENTE. La Commissione accetterebbe un rappresentante delle Opere pie?

LORIA, *relatore*. Io non mi oppongo a questo, purchè sia assicurata la rappresentanza delle cooperative.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà di accettare un rappresentante anche per le Opere pie; però non desidererei che si portassero a due, come qualcuno dice, per non fare una Commissione troppo numerosa. Attualmente i rappresentanti sono due, divi diamoli: uno per le cooperative e uno per le Opere pie.

PRESIDENTE. Il ministro d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che nella Commissione ci sia un rappresentante delle Opere pie e uno delle cooperative. In seguito a questa proposta il senatore Einaudi ritira il suo emendamento?

EINAUDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 nel testo emendato. Lo rileggo:

Art. 2. Presso ciascuna Commissione provinciale di beneficenza è istituita una speciale Commissione tecnica chiamata a dar parere sulle concessioni di affitto sotto il rapporto dell'organizzazione tecnica e della capacità finanziaria delle Società cooperative agricole richiedenti, nonchè circa la misura del canone di affitto da determinarsi tenuto conto dei fitti correnti nella provincia per terreni della medesima qualità.

La Commissione tecnica è nominata dal prefetto, che la presiede, ed è composta dei seguenti membri:

un direttore di cattedra ambulante di agricoltura della provincia;

un rappresentante dell'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione da esso designato;

un rappresentante di federazioni o società cooperative agricole;

un rappresentante delle Opere pie;

due esperti di cose agrarie.

I membri della Commissione durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

REBAUDENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REBAUDENGO. Ho presentato due emendamenti in merito all'articolo 2, l'uno riferentesi propriamente all'articolo 2 del decreto, della cui conversione in legge appunto si tratta, e l'altro riferentesi all'emendamento a detto articolo proposto dall'onor. Einaudi. Deploro che in una discussione rinviata da sabato ad oggi all'ultima ora si sia completamente cambiato il progetto in esame. Deploro che mentre oggi all'entrata nell'Aula si distribuivano emendamenti dell'Ufficio centrale con cui rimanevano accolti i concetti esposti nei miei due emendamenti, si sia testè appreso che detti emendamenti non hanno motivo di essere.

Se in seguito al lamentato cambiamento, per una presentazione di un nuovo testo testè fatta, l'articolo 2 del decreto diventa articolo 3 o 4, e per giunta diversamente compilato, non mi ci raccapezzo più e non so dire se la ragione de' miei emendamenti tuttora sussista. Parmi non sia così che debba procedere la discussione di un progetto di tanta importanza, che meriterebbe un nuovo rinvio. (*Commenti*).

PRESIDENTE. La numerazione non menoma in nessun modo il diritto di proporre emendamenti.

REBAUDENGO. Allora il mio emendamento viene all'art. 3.

PRESIDENTE. All'articolo 3 c'è l'aggiunta dei senatori Einaudi e Tanari e quella del senatore Rebaudengo. Do innanzi tutto lettura dell'art. 3:

Art. 3. La durata di tali contratti di regola non può essere per un periodo superiore ai nove anni. Potrà però, con l'approvazione dell'autorità tutoria, sentito il parere della Commissione, di cui all'art. 2, essere estesa ad un numero maggiore di anni, quando alle Società siano imposti obblighi di bonifiche e migliorie.

A questo articolo i senatori Einaudi, Tanari e Rebaudengo propongono le seguenti aggiunte:

All'art. 3, aggiungere:

Quando il periodo dell'affitto sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio. Il canone sarà variato, sulla base delle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole, dalla Commissione arbitrale istituita in virtù del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, integrata da due periti tecnici nominati dal direttore della viciniera cattedra ambulante di agricoltura.

EINAUDI e TANARI.

All'art. 3, aggiungere:

Quando il periodo dell'affitto sia superiore ai nove anni, dovrà il canone di affitto essere riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio. Il canone sarà variato, sulla base delle variazioni dei prezzi correnti delle derrate agricole, dalla Commissione arbitrale istituita in virtù del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, integrata da due periti tecnici nominati dall'Autorità giudiziaria a norma di regolamento.

REBAUDENGO.

PRESIDENTE. Chiedo l'avviso dell'Ufficio centrale e del Governo sugli emendamenti dei senatori Einaudi, Tanari e Rebaudengo.

LORIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha accettato l'emendamento dei senatori Einaudi e Tanari per la semplice ragione che si tratta di affitti fatti allo scopo di bonifiche, che importano da parte dell'affittuario dei rischi e delle gravi spese. Ed è perciò parsa troppo gravosa la condizione d'imporre all'affittuario di sottostare a mutazioni di canone per possibili mutazioni di circostanze.

È parsa questa condizione troppo gravosa e tale da allontanare le cooperative e gli affittuari dall'assumere fondi con altre clausole già gravose, quali sono i fondi che si assumono a migliorìa.

Se i prezzi vengono a crescere per effetto di un aumento nella circolazione della carta-monetata, o se vengono a scemare, possono certamente mutare le condizioni dell'affittuario, ma si deve tener conto del fatto che questo affit-

tuario fa delle spese considerevoli, e che non s'induce a queste spese se non ha appunto l'allettativa di un'alea favorevole. Se questa alea tronchiamo, è difficile che si trovino dei conduttori disposti ad assumere fondi in queste condizioni.

Sono queste le considerazioni che hanno indotto l'Ufficio centrale ad accogliere il progetto ministeriale puro e semplice senza le aggiunte e proposte dei senatori Einaudi e Tanari.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Mi permettano gli onorevoli colleghi di fare una breve considerazione. Si invoca il decreto 30 giugno 1918 come base di trattative future; fra nove anni, cioè, per la rinnovazione degli affitti appunto dopo il novennio prestabilito di regola.

Ora il ricordato decreto contiene all'articolo 5 la seguente disposizione: « Questo decreto non si applica alle affittanze agrarie collettive ». Vedo in ciò una contraddizione coll'emendamento in esame.

Aggiungo poi che, se non m'inganno, questo decreto è uno di quelli che avranno e dovranno avere vita breve; dovranno essere emendati, riveduti, soppressi, perchè appartiene alla schiera di quei decreti fatti in tempo di guerra, che, come tutti sanno, sono soggetti a molte mende.

Ora, passare le trattative per la rinnovazione di affitti dopo un novennio sopra un decreto che probabilmente non avrà vita lunga e che anzi contiene un articolo che esclude le affittanze agrarie collettive dalle disposizioni del decreto stesso, mi pare una contraddizione.

Questa osservazione io non l'avrei mossa l'altro giorno; la faccio oggi perchè mi sento assai tranquillato dagli emendamenti già votati con molto consenso dal Senato, e coll'accordo del ministro, dell'Ufficio centrale e dei proponenti.

Oggi noi siamo più tranquilli di quello che non fossimo l'altro giorno circa la tutela degli interessi sacrosanti delle Opere pie. Qui a me pare, per dir brevemente, che poichè abbiamo ben determinato la composizione dell'apposita Commissione, e ciò con l'autorevolissimo avviso del Presidente del Consiglio, sommamente esperto in questa materia, possiamo essere tranquilli che, anche dopo il novennio, la Commissione stessa potrà provvedere a tutelare gl'interessi

delle Opere pie rispetto alla rinnovazione degli affitti. Se qui m'inganno, prego il Senato di scusarmi. Come ho udito ripetere, questo progetto di legge ha somma importanza perchè riguarda le Opere pie che debbono essere care a tutti noi. I testatori, i donatori, fecero un atto di fiducia verso le leggi del paese, favorendo i poveri con le loro elargizioni. A me pare che fu una specie di tassa patrimoniale volontaria che essi si assunsero testando a favore dei poveri. Dunque, quando trattiamo di Opere pie, dobbiamo mettere la mano sul cuore, e dobbiamo deliberare con piena coscienza.

Mi scusi il Senato se l'ho intrattenuto per breve tempo con osservazioni che, se non avessero valore, ben volentieri ritiro.

TANARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANARI. Dopo quello che esposi l'altro giorno, sento la necessità di fare una dichiarazione d'indole generale: che di massima nell'amministrazione del patrimonio dei poveri non dovrebbe entrare tra l'amministrazione dell'Opera pia e i lavoratori diretti nessuna specie di speculatore, sia individuale e sia collettivo. Questa è la massima generale, tanto più che praticamente - quando le cooperative vanno ad insinuarsi tra il patrimonio dei poveri e i lavoratori diretti, cioè i nostri coloni già provetti agricoltori, accade che queste cooperative tendono a che i mezzadri compartecipanti diventino tanti obbligati! Ora noi dobbiamo cercare che il giornaliero si elevi a partecipante e mezzadro, e da mezzadro ad affittuario, da affittuario a proprietario; poichè dobbiamo tendere ad uguagliare non abbassando, ma innalzando; ed ecco un'altra ragione, per la quale ritengo che le cooperative in questi generi di affari che riguardano il patrimonio dei poveri non dovrebbero entrare. Ma siccome vedo che la corrente è assolutamente favorevole a contratti di cooperative col patrimonio dei poveri, mi associo alla proposta del collega Einaudi.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Io, malgrado l'avviso contrario dell'Ufficio centrale, mantengo il mio emendamento che era stato accettato dall'onorevole ministro di agricoltura, e credo che le ragioni per cui fu accettato continuino ad essere valide,

perchè lo scopo dell' emendamento è di impedire un ingiusto danno sia ad una parte, sia all'altra, sia alle opere pie proprietarie sia alle società cooperative affittuarie. Io aveva detto che, a causa delle variazioni continue e grandiose dei prezzi, qualsiasi canone di affitto che venga ad essere determinato oggi può, dopo un certo periodo di tempo, risultare ingiustamente dannoso sia al proprietario dell' Opera pia, sia all'affittuaria società cooperativa, e per questo aveva proposto che dopo il novennio si dovesse provvedere alla revisione dei fitti; s'intende alla revisione dei fitti limitatamente all'influenza che sui fitti stessi possono avere le variazioni di prezzo delle derrate agricole.

Quindi manca quella ragione di critica alla mia proposta adottata dal relatore dell' Ufficio centrale, che cioè l'affittuario può non essere indotto alle migliorie.

Tutto l'aumento di reddito, di produttività che è dovuto alla miglioria, resta alle cooperative durante il periodo dell'affitto superiore ai nove anni: ma ciò che è ingiusto è che alle cooperative resti quell'aumento di reddito che non proviene da una variazione della produttività del fondo, ma soltanto da una variazione di prezzo delle derrate come pure che su di esse gravi totalmente la perdita di reddito derivante dalla diminuzione di prezzo delle derrate medesime.

Per questo ho detto che « il canone sarà variato sulla base della variazione dei prezzi correnti delle derrate agricole ». Le cooperative che hanno migliorato i fondi hanno ragione di ottenere l'aumento di reddito dovuto a queste migliorie, ma non devono sobbarcarsi alle diminuzioni di quel reddito dovuta e variazioni impreviste o imprevedibili dei prezzi.

Neppure mi pare giustificata l'obiezione del senatore Malvezzi in quanto che l'affitto può andare sino a 30 anni, ed è chiaro che la durata dell'affitto non potrà più essere variata dalla Commissione stabilita con l'articolo 2. Questa commissione ha per iscopo di dare un parere sul canone di affitto in principio e non di variarlo in seguito. Se non è detto chiaramente, come io propongo, non si sa come la variazione di fitto possa essere determinata nella seconda ed ulteriori fasi.

Concludo notando che io mi associo alla

nuova dizione del mio emendamento proposta dal senatore Rebaudengo perchè mi pare che dia maggiori garanzie di imparzialità.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELI, *ministro di agricoltura*. Desidero spiegare all'onorevole senatore Einaudi le ragioni per le quali io avevo accettata antecedentemente la sua proposta allora di carattere più limitato. Nel primo giorno di discussione non si era ancora mutato il primo articolo nè il secondo come si è fatto ora. Non si era ancora creata a fianco della autorità prefettizia una Commissione di tecnici che servisse a meglio illuminarla: ed allora si poteva avere una ragione di più per consentire che nel caso particolare e straordinario di affitto con obbligo di bonifiche o di migliorie, fosse opportuno divenire ad una revisione del canone. Ed era parso che anche l'Ufficio centrale non si fosse dimostrato contrario a quella che era la proposta del senatore Einaudi, in quanto che, come rilevai nelle poche parole che ebbi l'onore di dirigere al Senato in quella circostanza, la proposta era ispirata al criterio dell'equo affitto, rivedibile ogni breve periodo di tempo, criterio che anche dalle organizzazioni interessate in molte parti d'Italia, dove è diffusa la conduzione a fitto viene domandato con insistenza anche in questi giorni. Di fronte quindi a questa particolare situazione di cose, sembrava non fosse da respingere una modificazione basata sopra questo concetto di equa valutazione, a mezzo di Commissioni arbitrali, cui certo il legislatore dovrà più frequentemente ispirarsi in avvenire. Però non posso nascondere che le osservazioni che l'Ufficio centrale ha oggi mosso alla proposta del senatore Einaudi, hanno il loro peso. Ed io vorrei, per non venir meno alla adesione già data, e per mantenermi concorde con l'Ufficio centrale pure trovar modo di contemperare la proposta del senatore Einaudi con i criteri ora esposti dall'Ufficio centrale. Pare a me che in fondo esso ha ragione di ritenere che non si possa consentire l'aumento d'affitto in quanto le migliorie e le bonifiche portano con sé un aumento di produzione, che deve essere premio e ricompensa della spesa fatta e come tale senza dubbio valutata nel momento del con-

tratto dalla autorità prefettizia, in base ad elementi in gran parte sicuri posseduti dalle parti stesse prima della stipulazione.

Esiste invece una parte aleatoria, della quale non si deve prescindere e precisamente quella dipendente dalla variazione dei prezzi delle derrate. Qui ci possiamo trovare di fronte ad oscillazioni anche gravi, e non prevedibili, come gli anni della guerra ci hanno dimostrato.

E non mi par lecito trascurare questo elemento nuovo perchè altrimenti metteremmo l'opera pia e la cooperativa nella incertezza di fare un contratto, pel timore che domani questo elemento, estremamente variabile, possa essere di danno a una parte o all'altra.

Dichiaro dunque di accettare in questa parte solo la proposta del senatore Einaudi; facendo però nello stesso tempo omaggio ai criteri esposti dall'illustre relatore dell'Ufficio centrale, lo invito a trovare una formula che limiti strettamente l'aumento, e sempre dopo i nove anni, alle sole variazioni prodotte dalla differenza dei prezzi delle derrate, quando esse vengano effettivamente ad avere delle oscillazioni di qualche importanza.

Sarebbe poi opportuno all'art. 3 invece di dire: « sentito il parere del direttore della cattedra ambulante » sostituire: « sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 ».

Limitando e modificando così le proposte fatte dall'onorevole senatore Einaudi, si potrebbe anche dall'Ufficio centrale aderire e formulare questo articolo in modo che riesca nella sua pratica applicazione maggiormente conforme agli interessi delle Opere pie.

LORIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORIA, *relatore*. Date le considerazioni svolte dell'onor. ministro di agricoltura, l'Ufficio centrale non ha niente in contrario ad accettare questo articolo così formulato.

EINAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Accedo anche io alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro di agricoltura e credo che il concetto potrà esser anche meglio chiarito introducendo una lieve modificazione. E cioè invece di dire che il prezzo sarà variato « sulla base, ecc. », si dica: « sarà variato esclusivamente in rapporto alle variazioni di prezzo delle derrate agricole ».

Giuramento del senatore Nuvoloni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Nuvoloni Domenico, la cui nomina a senatore è stata in precedente seduta convalidata, prego i senatori Torrigiani Filippo e Biscaretti di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Nuvoloni Domenico è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Nuvoloni Domenico del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore Grassi di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

GRASSI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349, per disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio ippico presso il Ministero dell'agricoltura ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Fratellini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRATELLINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fratellini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ritorniamo alla discussione del disegno di legge N. 100 A. Prego il senatore, segretario, Bettoni di dar lettura del nuovo testo dell'articolo concordato tra il Governo, l'Ufficio centrale e il senatore Einaudi.

BETTONI, *segretario*, legge:

« Art. 3. La durata di tali contratti di regola non può essere per un periodo superiore ai nove anni. Potrà però, con l'approvazione dell'autorità tutoria, udito il parere della Com-

missione di cui all'art. 2, essere estesa ad un numero maggiore di anni, quando alle società siano imposti obblighi di bonifiche e migliorie.

« Quando il periodo dell'affitto sia superiore ai nove anni, sarà il canone di affitto riveduto alla fine del novennio e di ogni successivo triennio, esclusivamente in base alla variazione del prezzo delle derrate agricole ».

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho chiesto di parlare soltanto per osservare che non c'è accordo completo, intorno a questo articolo, forse nemmeno fra i membri dell'Ufficio centrale. Intervengono oratori e ministro con osservazioni e emendamenti al testo del progetto, creando così non lieve confusione.

Credo che il Senato sia d'accordo con me nel ritenere che la preparazione delle leggi deve essere opera di calma, di precisione, di ordine. Solo così la norma legislativa riuscirà, com'è necessario che sia, netta, precisa.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Tamassia che ogni senatore, quando c'è dissenso sul testo di un articolo, può domandare che l'articolo sia inviato all'Ufficio centrale per un ulteriore esame.

Ove questa proposta fosse stata fatta l'avrei messa ai voti . . .

TAMASSIA. Chiedo scusa al Presidente se sono ignorante di regolamenti. Ho sentito dentro di me questo disagio e l'ho espresso: se è necessario fare una proposta precisa la faccio.

PRESIDENTE. Ella propone dunque che l'articolo sia rinviato?

TAMASSIA. Precisamente.

PRESIDENTE. Il Governo acconsente?

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Tamassia per il rinvio dell'articolo all'Ufficio centrale.

Chi approva la proposta del rinvio si alzi.

(Dopo prova e controprova il Senato approva il rinvio dell'articolo 3 alla Commissione).

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 4:

Il pagamento del fitto dovrà essere eseguito a rate semestrali anticipate; potrà farsi a semestri posticipati, quando la cauzione di un semestre d'affitto sia fornita effettivamente all'inizio della locazione.

Il senatore Rota propone che sia mantenuto il testo ministeriale. Insiste nella sua proposta?

ROTA. Domando all'onorevole ministro se mantiene il suo testo.

MICHELI, *ministro dell'agricoltura*. C'è un testo dell'Ufficio centrale al quale abbiamo aderito nella seduta precedente.

Non è quindi il caso di rinnovare le mie dichiarazioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 4 nel testo dell'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le dette società dovranno prestare a garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal contratto una cauzione in numerario, o mediante deposito a rirparmio vincolato a favore dell'ente proprietario, od in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, pari ad una rata semestrale di fitto ed al valore delle eventuali scorte vive esistenti nel fondo. A richiesta della Società affittuaria la cauzione suddetta può essere prestata in rate uguali semestrali, in un periodo non maggiore di tre anni dalla data del contratto.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti e quelle del decreto luogotenenziale 20 settembre 1917, n. 1676, sono estese agli enti agrari esistenti nelle provincie dell'ex Stato pontificio e dell'Emilia, contemplati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397, a condizione che i detti enti si obblighino a far coltivare direttamente i terreni dei propri componenti.

In caso di contratti ultranovennali da stipularsi da tali enti, ai termini dell'art. 3, dovrà anche sentirsi il parere del Ministero di agricoltura.

(Approvato)

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se la discussione dell'art. 2 diventato 3, debba essere rimandata a dopo la discussione del Trattato di Rapallo.

Voci. Sì, sì.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Modificazione della competenza per valore attribuita a Collegi di probiviri dalla legge 15 giugno 1893, n. 295** » (N. 124).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazione della competenza per valore attribuita a Collegi di probiviri dalla legge 15 giugno 1893** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo unico.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico

L'articolo 9 della legge 15 giugno 1893, n. 295, è modificato come segue:

Articolo 9. — La Giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedente lire mille e che concernano:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b, d, e, f, g, h, i*, dell'articolo precedente.

La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessori, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Bettoni di procedere all'appello nominale.

BETTONI, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto; prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Albricci, Ameglio, Amero D'Aste, Annaratone, Artom, Auteri Berretta.

Badoglio, Barbieri, Barzilai, Battaglieri, Bava Beccaris, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Borsarelli, Bouvier, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Canevari, Cannavina, Capaldo, Capece Minutolo, Capotorto, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Chersich, Ciamician, Cimati, Civelli, Cocchia, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conci, Corbino, Corsi, Credaro, Crespi, Croce, Cusani Visconti, Cuzzi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Brazzà, Diena, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Stefano, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante, Einaudi.

Fadda, Faina, Faldella, Fano, Fecia Di Cosato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Figoli, Filomusi Guelfi, Fradelleto, Francica Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giaccone, Giardino, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grimani, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Libertini, Lojodice, Loria, Lustig.

Malaspina, Malvezzi, Mango, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martinez, Martino, Masci, Marsarucci, Mayer, Mayor Des Planches, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Montresor, Morandi, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca.

Niccolini Pietro, Novaro, Nuvoloni.
Oliveri.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Papadopoli, Pascuale, Passerini Angelo, Paternò, Pavia, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pianigiani, Piccoli, Pigorini, Pincherle, Pini, Pirelli, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Quarta.

Rava, Rebaudengo, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rizzetti, Rolandi-Ricci, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Salvago Raggi, Salvia, Sandrelli, San Martino, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Scialoja, Serristori, Setti, Sili, Sinibaldi, Sormani, Spirito, Stoppato, Supino.

Taddei, Tamassia, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon Di Revel, Tivaroni, Tommasi, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiant Luigi, Torlonia, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Verga, Venzi, Vicini, Viganò, Vigoni, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zuppelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2091, che autorizza il Comune di Savona ad applicare il contributo in natura per l'esecuzione del piano regolatore di quell'abitato, approvato con legge 21 luglio 1911, n. 1012:

Senatori votanti	248
Favorevoli	241
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Reale 12 marzo 1920, n. 402, che disciplina le incompatibilità dei membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Senatori votanti	248
Favorevoli	240
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, col quale si approva il piano regolatore di ampliamento della città di Torino nella zona in collina a destra del Po:

Senatori votanti	248
Favorevoli	239
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 155, riguardante la proroga del termine assegnato per l'esecuzione del piano di risanamento della città di Palermo:

Senatori votanti	248
Favorevoli	238
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazione della competenza per valore attribuita a collegi di probiviri dalla legge 15 giugno 1893, n. 249:

Senatori votanti	248
Favorevoli	236
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1915, n. 1984, col quale viene istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici una giunta speciale per le opere pubbliche nelle colonie:

Senatori votanti	248
Favorevoli	240
Contrari	8

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, numero 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 86).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 86 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Frola.

FROLA. Ho chiesto la parola su questo disegno di legge non certamente per combatterlo, ma solamente per notare la necessità che cessino le condizioni speciali fatte ai comuni relativamente all'applicazione delle disposizioni che stiamo esaminando.

Da una parte abbiamo le istituzioni di beneficenza che si trovarono durante la guerra e si trovano tuttora in condizioni disagiate, sia per l'aumento delle spese in genere e di quelle del proprio personale, sia per l'aumento dei ricoverati e delle persone bisognevoli di cura.

Dall'altra parte troviamo i comuni, i quali si trovano pure in condizioni disagiatissime: i comuni e le provincie devono a termine di questo decreto luogotenenziale provvedere a colmare i bilanci di queste istituzioni di beneficenza; quindi basta accennare a questi fatti per vedere la necessità che questo stato anormale di cose derivato dalla guerra venga a cessare.

E su questo io penso siamo tutti d'accordo, tanto il Governo quanto l'Ufficio centrale e il Senato; e siamo pure d'accordo nel riconoscere che anche nell'attuale anno perdurino le condizioni eccezionali che diedero luogo a questo decreto-legge oggetto del nostro esame; quindi ho chiesto la parola essenzialmente sul fatto che ho accennato, cioè sulla necessità che non si prolunghi questo stato di cose appunto per la condizione disagiatissima in cui si trovano i comuni e specialmente i grossi comuni, i quali debbono provvedere ad ingenti somme anche per colmare i *deficit* delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ma ho chiesto anche la parola per fare una osservazione relativamente all'aggiunta che ha proposto l'Ufficio centrale: a me pare che il tenore di questa aggiunta non sia conforme alle leggi nostre relativamente alle operazioni consentite alla Cassa depositi e prestiti.

D'ANDREA, *relatore*. È sostituito.

FROLA. Ebbene, non voglio anticipare ciò che mi vuol dire l'onorevole relatore, tanto più che ha dichiarato che sarebbesi proposto un altro emendamento o aggiunta all'articolo 2°; quindi io non voglio anticipare la discussione al riguardo, ed è perciò che relativamente alle operazioni che si debbono fare dalla Cassa depositi e prestiti contemplati nell'articolo 2° e di cui si propone la modificazione, potrà questa esaminarsi a parte.

Io starò in attesa della modificazione che proporrà l'Ufficio centrale; e mi riservo di prendere la parola su questa parte dell'art. 2° ove ne sia il caso. (*Bene*).

D'ANDREA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *relatore*. Un dibattito relativo al grave disagio finanziario delle istituzioni pubbliche di beneficenza, non è nuovo in questa Aula. Nella tornata del 14 marzo 1918, colui che ha l'onore di essere oggi relatore dell'Ufficio centrale, sollevò la stessa questione, mettendo in rilievo le difficoltà sempre crescenti dei bilanci delle Opere Pie, pel rincaro dei generi di prima necessità, per l'aumento degli stipendi ai funzionari e dei salari al personale di basso servizio, di fronte a rendite patrimoniali rimaste pressochè stazionarie.

L'onorevole Orlando, presidente del Consiglio dei ministri, riconobbe l'importanza del problema, che definì formidabile e, ad agevolarne la soluzione, annunciò il decreto del 14 febbraio 1918, che metteva a carico dei comuni e degli altri enti, i quali son tenuti alla beneficenza, le maggiori spese di ricovero e di cura, cioè la differenza nel costo dei ricoverati in confronto dell'anteguerra.

Io allora osservai che il pensiero informatore del decreto luogotenenziale era giustissimo, ma il provvedimento si sarebbe tradotto in una illusione; e purtroppo il tempo e l'esperienza mi hanno dato ragione. Se i comuni non sono in condizione di pagare le spese ordinarie di spedalità, come potrebbero sostenere il maggiore aggravio annuale, progressivo, rappresentato dalle aumentate spese di ricovero e di cura, per le quali mancano gli stanziamenti in bilancio?

Tutto si traduce in un lavoro paziente ed ingombrante, a cui sono obbligati gli uffici amministrativi degli istituti di beneficenza, per

fare l'elenco dei ricoverati per ciascun comune e determinare, dal 1915 in poi, anno per anno, la differenza di spesa in misura sempre maggiore; ma quando poi si comunicano i risultati di questi studi, e s'invitano a pagare, i comuni rispondono di non averne i mezzi. Vero che è stabilita una procedura speciale esecutiva più agevole, meno soggetta ad ingranaggi burocratici, ma di fronte alla impossibilità del rimborso, gl'istituti finiscono per procurarsi il magro conforto di avere delle reste attive considerevoli, e debbono intanto provvedere al fabbisogno giornaliero con espedienti più o meno rovinosi.

Il decreto del 24 marzo 1918, riprodotto pel 1919 e che oggi viene al nostro esame per la conversione in legge, è scritto così: « Le istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo diretto o indiretto di ricovero o di cura, le quali dimostrino di aver avuto, per effetto dello stato di guerra, disavanzi di gestione in rapporto alla situazione finanziaria risultante dal consuntivo 1915, potranno ottenere, a titolo di indennizzo, nei limiti di tali disavanzi e per la parte relativa alle finalità anzidette, per gli esercizi 1916 e successivi sino a quello dell'anno di cessazione dell'ostilità, i mezzi necessari al pareggio dei loro bilanci dai comuni, dalle provincie o dagli altri enti a cui favore sia esercitata la beneficenza o ai quali debbano far carico le spese di assistenza ».

Ho già detto che i comuni sono nella impossibilità di rimborsare quelle maggiori spese; ma il singolare è questo, che non paga l'ente Stato. La cura dei celtici è un servizio statale, esercitato da alcuni istituti ospedalieri, ma quando le amministrazioni si rivolgono al Ministero dell'interno e chiedono il rimborso della differenza di spesa pel ricovero dal 1915 in poi, si sentono rispondere che gli stanziamenti di bilancio sono esauriti e che bisogna chiedere altri fondi al Tesoro. È evidente adunque la inefficacia del decreto 24 marzo 1918 a colmare, almeno prontamente, i bilanci delle Opere pie di ricovero e di cura.

Nell'aprile del 1918, ad iniziativa di un comitato costituitosi in Napoli, si tenne qui in Roma un congresso per la sistemazione finanziaria delle istituzioni pubbliche di beneficenza. Ai promotori di esso arrise la speranza di interessare la pubblica opinione al problema assillante della carità.

Voci tremule di vecchi, pianti di bambini, grida strazianti d'infermi, tutte le note del dolore e della miseria si fusero tra le pareti dell'aula degli Orazi e Curiazi, e l'inno solenne alla carità trovò esecutori volenterosi nei rappresentanti delle Opere pie, qui convenuti da tutte le parti del Regno, dal rappresentante dell'eroica città allora sotto la minaccia delle barbare incursioni nemiche, fino alla ardente regione che si distende ai piedi dell'Etna.

Con l'autorevole intervento alla seduta inaugurale dei ministri dell'interno e delle finanze, furono discusse molte questioni e formulati una serie di voti, per migliorare le condizioni finanziarie degli istituti di ricovero e di cura, di coloro i quali costituiscono la grande famiglia dei diseredati dalla fortuna.

E mi sia a questo punto consentita una melanconica considerazione. In un periodo in cui non si sente parlare che di rivendicazioni proletarie, nessuno degli apostoli del proletariato si occupa di quelli che sono l'esponente massimo della miseria, i vecchi, i bambini, gli infermi.

Vi sono tuttora invece solitari pensatori, i quali silenziosamente si votano al ministero nobilissimo della carità, paghi soltanto della coscienza di aver compiuta un'opera buona.

Vennero formulati una serie di voti; fu nominata una Commissione con incarico di presentarli a diversi ministri. Essa picchiò a molte porte, liete di aprirsi innanzi al nome fatidico della carità, ma purtroppo trovò chiusa la borsa quando chiese adeguati provvedimenti!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Era vuota! (*Si ride*).

D'ANDREA, *relatore*. Uno solo di quei nostri voti venne accolto: la tassa del 10 per cento sugli spettacoli, sui teatri, cinematografi, sulle corse, ecc. E questa tassa la quale funziona dal 1918, ha potuto rendere al tesoro dai 12 ai 14 milioni all'anno. Quando però si riflette che questa somma deve servire a soccorrere tutti gli Istituti di ricovero e di cura del Regno, si dovrà riconoscere che il provvento si traduce in una goccia d'acqua in quel mare tempestoso che è il disavanzo dei loro bilanci.

Nè si parli di economie: è una frase che corre sulle bocche di tutti, ma che è difficile porre in atto in qualunque pubblica amministrazione. Mettere a riposo funzionari, importa aumentare le pensioni; ridurre il numero del personale di servizio e degli infermieri, suona

condannare alla miseria una classe di lavoratori del braccio, e ciò a parte le frequenti agitazioni di classe, le quali li rendono audaci e finiscono per suggerire agli amministratori qualunque tolleranza.

Bisogna uscire da questa condizione di cose; il patrimonio accumulato per anni e per secoli dalla generosità dei benefattori, si va gradualmente assottigliando e minaccia di essere inghiottito. Certamente le condizioni dello Stato sono difficili come quelle dei comuni e delle provincie; vi è però differenza nel confronto, perchè lo Stato ricorre a nuove imposte, comuni e provincie aumentano le sovraimposte, o ricorrono ad inasprimenti delle tasse locali, mentre le istituzioni di beneficenza le quali vivono soltanto del proprio patrimonio, sono costrette ad alienazioni ed a prestiti rovinosi. È un disavanzo continuo, progressivo, minaccioso, di fronte al quale la migliore buona volontà degli amministratori, il più alto sentimento di pietà verso tanti sventurati, si traduce in profondo sconforto e nel desiderio di disertare il campo.

E qui giova rilevare che il gettito della tassa imposta dal decreto del quale ci occupiamo, è certamente inferiore a quanto si avrebbe ragione di attendere. I teatri e, soprattutto, i cinematografi disseminati nei centri più importanti costituiscono una delle industrie più fiorenti e danno incassi favolosi. È inverosimile supporre che essi rendano poco più di 120 milioni all'anno, ed è lecito sospettare che si compiano frodi in danno della beneficenza: il modo è semplicissimo. I biglietti numerati per i palchi e per le sedie portano il bollo e pagano la tassa; non così le tessere d'ingresso, le quali obbligano lo spettatore a pagare un supplemento, che talvolta raggiunge la metà del costo del biglietto.

Può ricorrersi anche ad un altro espediente; non lacerare il biglietto d'ingresso nelle sale dove i posti non sono numerati, per poi raccogliergli nel cestino e rimetterli in vendita.

Così soltanto può spiegarsi come la tassa renda poco, mentre gli incassi dei cinematografi e dei teatri raggiungono somme altissime.

Bisogna inoltre ricorrere ad altre sorgenti per venire in soccorso della beneficenza, e su questo tema aspetto con fede le dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

Non aggiungo altro; ho parlato con parola disadorna, ma ispirata ad un solo sentimento, quello della carità; ho parlato in nome di chi non alza il pugno in atto di minaccia, di chi non guarda con occhio bieco, ma di vecchi, di bambini e d'infermi che stendono la mano e chieggono aiuto. Confido che la invocazione che faccio in nome loro troverà largo consenso nel Senato e presso il Governo, in omaggio al sentimento fraterno di solidarietà umana che tutti ci unisce. (*Approvazioni rivissime*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Mi associo di gran cuore a quanto hanno esposto i senatori D'Andrea e Frola.

Le condizioni finanziarie, nella quale si trovano tutti gli ospedali e ricoveri, anche della mia provincia, fanno temere che molti dovranno chiudersi, o dovranno ridurre la loro benefica missione.

Nella provincia di Brescia vi sono, oltre a venti case di ricovero, quaranta ospedali che provvedono in parte al comune di sede. Vi è l'Ospedale Maggiore che serve una popolazione di oltre cinquecentomila abitanti. Tutti chiudono i loro consuntivi con enormi sbilanci, specie l'Ospedale Maggiore e la Pia Casa di ricovero che serve alla città.

Venga un provvedimento che valga ad assicurare la vita a queste opere di previdenza e di provvidenza, sorte da secoli per la generosità dei nostri maggiori, in tempi in cui si parlava meno di doveri sociali e forse si aveva una visione meno chiara dei doveri dell'assistenza sociale. Vengano i provvedimenti promessi dalla Presidenza del Consiglio e dal ministro del tesoro; si metta una percentuale sulla tassa del patrimonio dei ricchi a favore delle Opere pie; ed in questa epoca, in cui tanto si parla e si fa per giovare alle classi meno abbienti, non vengano a cadere le benefiche istituzioni dei nostri antenati, e il secolo ventesimo non abbia il disonore di veder chiuse Case di ricovero ed Ospedali che furono aperti in secoli meno progrediti. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le gravi preoccupazioni manifestate dagli oratori che hanno parlato, sono profondamente sentite dal Governo e soprattutto

da chi presiede all'Amministrazione che sorveglianza l'andamento delle Opere pie.

Purtroppo, come ha ricordato il senatore Frola, la condizione di disagio delle Opere pie si riflette nel disagio dei comuni, nel disagio delle provincie, nel disagio dello Stato. Se alcuno di questi enti si trovasse in condizione di una certa floridezza, assai facile sarebbe provvedere al disavanzo delle Opere pie. I comuni potrebbero fare un po' di più di quel che fanno, tassando un po' più seriamente i contribuenti.

Non c'è da nascondersi che la tassa sui terreni può ancora essere aggravata. Poichè il prezzo dei generi ha acquistato un valore quattro volte superiore, sarebbe logico che fra Stato, provincia e comune i terreni pagassero anche tre o quattro volte più di quello che pagavano primo della guerra. E credo che una tassazione fatta a scopo principalmente di beneficenza, non troverebbe quella riluttanza che può trovare una tassazione fatta per altri scopi meno profondamente sentiti da tutta la popolazione, per scopi che devono essere sentiti più profondamente dalle classi più abbienti.

Ma con questo non intendo affatto di dire che si possa provvedere in tutto; si può tuttavia e si deve fare qualche cosa.

Il senatore D'Andrea ha ricordato una tassazione che si è fatta sui pubblici spettacoli; questa dà all'incirca un quindici milioni all'anno, che sono destinati esclusivamente alla beneficenza con preferenza a quelle Opere pie che rappresentano una più urgente necessità, qual è la cura dei malati.

Io credo che questa tassa deve essere accresciuta di misura non solo, ma deve essere riscossa più rigidamente, come molto a proposito ha rilevato l'onor. senatore D'Andrea.

Io avevo proposto una volta — ma la proposta non fu accettata — che la tassa sui pubblici spettacoli avesse come garanzia la presunzione che due terzi dei posti fossero sempre occupati. Se qualche teatro non trova spettatori, si chiuda! Ma io ritengo che si possa raddoppiare la tassa senza esitazione, perchè colui che va a teatro e paga dieci lire e poi una lira per la tassa, e tutto ciò per puro divertimento, può benissimo pagare una tassa doppia dell'attuale. Io credo che, raddoppiando la tassa e stabilendo, come ho già detto, come presunzione,

che i due terzi dei posti siano sempre occupati, le frodi in grandi proporzioni non vi potranno essere più. Purtroppo, il modo di riscossione rende oggi assai facile lo sfuggirvi, come ha osservato l'onor. senatore D'Andrea.

Credo poi che sarebbe opportuno stringere ancora un po' più quel lavoro di raggruppamento di opere pie già iniziato. Quando di due, tre o quattro Opere Pie si fa una amministrazione sola, si diminuiscono le spese generali di amministrazione, le quali in molti luoghi non sono assolutamente proporzionate alle entrate che le opere pie hanno. Io ultimamente (non voglio fare il nome, perchè non è il caso) ho veduto da una inchiesta che è risultato come in un'Opera pia ogni tre malati vi era un infermiere. Ora io credo che si possa e si debba restringere il personale entro il limite della più assoluta necessità.

Assicuro il senatore D'Andrea e il Senato che il Ministero dell'interno si occupa molto attentamente dei modi necessari per salvare quelle Opere pie soprattutto, che provvedono ai più urgenti bisogni delle popolazioni: ma è necessario che anche i Comuni si persuadano che è il loro più stretto dovere quello di provvedere alla cura dei malati.

Io credo che questa questione possa anche essere studiata in seguito da un altro punto di vista, organizzando cioè seriamente le assicurazioni contro le malattie. Noi abbiamo le assicurazioni contro la vecchiaia e quelle contro gli infortuni sul lavoro: una serie di assicurazioni insomma che sarebbe molto ben completata, come provvedimento sociale, organizzando l'assicurazione contro le malattie. In questo modo si diminuirebbe l'onere che oggi grava su molte Opere pie ospitaliere e si diminuirebbe altresì l'onere dei comuni sostituendovi il contributo dell'operaio da una parte e del datore di lavoro dall'altra. Credo che da questo punto di vista si può attendere un progresso sensibile nella cura dei malati e nella tutela del patrimonio dei poveri, che tutti debbono adoperarsi per mantenere intatto.

E poichè ho la parola, mi permetto di osservare fin d'ora all'Ufficio centrale, un'obiezione che io dovrei fare alla sua proposta. L'Ufficio centrale propone un articolo aggiuntivo in cui si dispone in sostanza che quando i comuni hanno delle spedalità da riscuotere

da parte di altri comuni, spedalità che stentano a riscuotere, possano cedere questi loro crediti alla Cassa depositi e prestiti, in pagamento delle somme che i comuni stessi debbono alla Cassa. Da questo verrebbe che la Cassa depositi e prestiti invece di avere un credito garantito regolarmente, si troverebbe investita di crediti che non presentano alcuna garanzia, e che sono di difficilissima riscossione. Orbene questa non può essere la funzione della Cassa depositi e prestiti, la quale non può essere messa nella condizione di trovarsi di fronte ad una massa enorme di debitori insolventi e non ha gli organi necessari per procedere alle relative riscossioni.

Ho visto che l'Ufficio centrale ha ora presentato una modificazione alla sua primitiva proposta, modificazione che consisterebbe nel sostituire a questo obbligo che si vorrebbe imporre alla Cassa di prendere a carico suo questi crediti insolubili, la facoltà ai comuni di fare dei prestiti con la Cassa stessa. Orbene per abbreviare la discussione, io ho preso accordi col ministro del tesoro ed accetterei questa seconda formula, però con una modificazione.

L'Ufficio centrale propone: « La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni che abbiano debiti verso istituzioni di ricovero o di cura, per la causale di cui all'articolo precedente, prestiti ammortizzabili in non più di 30 anni e da garantirsi nei modi stabiliti dagli articoli 75 e seguenti, libro secondo parte prima, del testo unico delle leggi sulla Cassa predetta, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ».

E fin qui va bene.

Viene poi un secondo comma in cui si dice: « Se i consigli comunali non provvedono, i mutui potranno essere deliberati dalla Giunta provinciale amministrativa, con le forme di cui agli articoli 219 e 220 del testo unico 4 febbraio 1919, n. 148 ».

Orbene io proporrei di sostituire quest'altra formula: « La Commissione provinciale dell'assistenza e beneficenza pubblica determinerà in sede di esame dei conti preventivi delle singole istituzioni contemplate dalla presente legge, i mutui che dovranno esser richiesti dai comuni a tenore del comma precedente. Il prefetto ne darà notizia. Qualora entro sei mesi, i comuni non abbiano provveduto a deliberare, i mutui

potranno esser deliberati dalla Giunta provinciale amministrativa con le forme di cui agli articoli 219 e 220 del testo unico 4 febbraio 1919, n. 148 ».

• E ciò perchè la Giunta amministrativa esamini prima quali sono le somme di cui i comuni sono debitori verso le opere pie. Così si può fare la procedura dei prestiti in modo regolare e l'intervento delle Giunte garantisce che non si concedano prestiti non strettamente necessari. Questa è la modificazione che io vorrei apportare alla proposta dell'Ufficio centrale.

Concludendo, io assicuro che il Governo si preoccupa profondamente di questo problema, che per parte sua sorveglia attentamente che le opere pie non consumino i loro patrimoni e i comuni adempiano ai loro doveri verso le opere pie.

Il Governo si riserva di esaminare sotto quale forma intervenire in aiuto diretto delle opere pie stesse. Io credo che l'aumento delle tasse sugli spettacoli pubblici e una migliore garanzia della loro riscossione potrà assicurare allo Stato invece dei quindici milioni attuali quaranta milioni all'anno, il che sarebbe un rinforzo. Il Governo inoltre si riserva di esaminare l'altro lato del problema e cioè studiare l'assicurazione contro le malattie, che diminuirebbe molto l'affluenza dei malati negli ospedali pubblici.

Infine e nei limiti della sua potestà, il Governo farà tutti gli sforzi possibili per intervenire in aiuto delle opere pie; ma il Senato deve comprendere che quando uno Stato come il nostro si trova in tale condizione che le previsioni più ottimistiche fanno ascendere il nostro disavanzo intorno ai 13 miliardi, il Governo è assolutamente costretto a non spingere lo Stato ad assumersi obblighi che realmente incombono di più sopra gli Enti locali. Vi sono è vero dei casi eccezionali; quello ad esempio, cui è stato accennato, dalle malattie celtiche.

Esso è considerato come un servizio pubblico per la tutela della sanità, al di fuori della beneficenza. Anzi direi che è la meno rispettabile delle malattie, ma è un pericolo sociale; quindi lo Stato interviene non per compiere della beneficenza, ma per la difesa della sicurezza della salute pubblica.

Noi abbiamo un altro esempio: gli ospedali di Roma.

Lo Stato ha dovuto per necessità assumere a proprio carico gli ospedali di Roma, perchè le Opere pie di Roma erano state fondate per una popolazione che non giungeva ai 200 mila abitanti; quando la città, per l'effetto politico dell'accentramento dello Stato, è diventata una città di 600 mila abitanti, non si poteva imporre solamente agli abitanti della città di Roma di provvedere.

Allora per una necessità politica lo Stato assunse questo carico.

Ma bisogna guardarsi bene dal far nascere la speranza che lo Stato possa addossarsi l'onere delle Opere pie. Questo altererebbe completamente il sistema della pubblica beneficenza. Ora i cittadini danno largamente, lasciano per testamento somme molto considerevoli; il giorno in cui fosse detto che è lo Stato che provvede, succederebbe quello che succede ora a Roma, che a nessuno verrebbe più in mente di dare un soldo alle Opere pie, pensando che è lo Stato che provvede.

Ora io penso che esaurire la pubblica beneficenza sarebbe cosa non buona nè politicamente, nè moralmente, nè economicamente. (*Vice approvazioni*).

D'ANDREA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *relatore*. Sono lieto di aver dato occasione a questa discussione, alla quale si è tanto appassionato il Senato, e di aver provocato le autorevoli dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio.

Confido che l'annunziato inasprimento della tassa sui teatri, sugli spettacoli ed una maggiore severità nella riscossione potrà accrescere il fondo della beneficenza.

Ma, mi permetta, onorevole Meda, di esprimere un pensiero.

Non crede ella che sia il caso di studiare la opportunità di colpire con una modesta tassa altre manifestazioni del lusso, come per esempio i balli pubblici, i the danzanti e tutte le altre forme di divertimento? Non le sembra ragionevole che coloro i quali vanno a profondere diecine e centinaia di lire pel divertimento fugace di un'ora, paghino un contributo a favore di coloro che soffrono?

Prego il Governo di studiare questa ed altre

forme di tasse che gravino sul piacere e sul lusso, per scongiurare il pericolo che si debbano chiudere gli ospedali, i mendicicomi, gli asili di ricovero dei bambini.

Dopo di che dichiaro, in nome dell'Ufficio centrale, di accettare l'emendamento all'art. 2 proposto dal Governo.

FROLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. In relazione a quanto dissi in merito al disegno di legge soggiungerò ora brevi parole relativamente all'art. 2 per fare una osservazione che venne accennata anche dall'onorevole Presidente del Consiglio.

Io già nelle mie brevissime parole avevo detto che non si poteva accettare l'articolo come era stato proposto dall'Ufficio centrale, perchè veniva ad urtare contro la natura delle operazioni consentite alla Cassa depositi e prestiti, operazioni che non potevano estendersi a cessioni di ragioni creditorie del carattere di cui si tratta.

Ora su ciò non occorre alcun'altra parola, perchè l'Ufficio centrale ha proposto un altro emendamento secondo il quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni che abbiano debiti verso istituzioni di ricovero e cura per le causali accennate nel decreto-legge a concedere mutui da garantirsi nei modi stabiliti dalle leggi che regolano la Cassa medesima. Io dichiaro di accettare questo emendamento tanto più con le modificazioni opportunamente suggerite dall'onorevole Presidente del Consiglio.

La prima parte si riferisce regolarmente e giustamente alla autorizzazione che si dà alla Cassa depositi e prestiti per concedere mutui ai comuni che abbiano debiti verso istituzioni di ricovero, e consente per la causale di cui all'articolo precedente, i mezzi per soddisfare ai loro obblighi.

Questi prestiti devono essere ammortizzabili in non più di trenta anni e sempre con le condizioni stabilite dalla legge sulla Cassa depositi e prestiti.

Così pure l'onorevole ministro dell'interno ebbe ad accennare ad altre garanzie, che io accetto pienamente, relativamente all'accertamento della quota che può essere dovuta. Soltanto io non ho potuto comprendere dalla lettura fatta, se si tratta di bilanci preventivi;

(mi pare d'aver sentito la parola « preventivi ») ma allora, io domando, se il decreto-legge vuole provvedere al *deficit* della gestione di queste Opere pie, e vuole la dimostrazione di aver avuto (art. 1 decreto-legge 14 febbraio 1918) disavanzi di gestione in rapporto alla situazione finanziaria risultante dal consuntivo, non so quale somma possa essere preventivamente determinata: somma che può variare da un anno all'altro, specialmente nelle grandi città, secondo i bisogni e le esigenze. Approvo le altre disposizioni della Commissione provinciale di beneficenza e della Giunta provinciale amministrativa, mandandosi a questa di deliberare ove occorra con le forme di legge sull'obbligo dei comuni di sopperire a queste deficienze di bilancio.

Quindi non ho altro da dire e prendo atto delle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio che ha riconosciuta l'urgenza di far rientrare anche questa parte nelle vie normali e che debbono cessare queste nuove calamità, diciamo così, per i comuni, non solo per le Opere pie, e che frattanto si possa venire in aiuto ai comuni coi provvedimenti che ora sono stati concretati relativamente al mutuo che possa contrarre il comune per mezzo della Cassa depositi e prestiti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io avrei accettato il concetto di fare il calcolo sul consuntivo se questi consuntivi non giungessero, alle volte, tre o quattro anni dopo.

Ci sono delle opere pie dalle quali non si riesce ad avere il conto per anni ed anni!

Siccome qui, è una necessità assoluta di vita, occorre provvedere con il bilancio preventivo.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io accennai ai consuntivi appunto perchè è lo scopo del provvedimento legislativo che stiamo esaminando. Del resto, per quella esperienza che si può avere, so che, siccome si tratta per parte delle istituzioni di beneficenza di sistemare i loro bilanci, queste Opere pie, questi Istituti di beneficenza hanno interesse di presentare sollecitamente il risul-

tato della gestione, e lo fecero di fatto in tempo per farsi pagare dal comune le somme cui credono di aver diritto dimostrando il disavanzo di gestione: accettato questo dal comune può avere senz'altro corso il decreto-legge in discussione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se tutte le opere pie d'Italia fossero amministrate come quelle di Torino si potrebbe attuare senza inconvenienti ciò che propone il senatore Frola; purtroppo ci sono zone molto estese in cui questo sistema corretto di amministrazione non si verifica.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA, *relatore*. Il ritardo nell'approvazione dei preventivi può talvolta dipendere da inadempienza dalle Amministrazioni sottoposte a tutela; ma nella maggior parte dei casi sono i Consigli di prefettura ai quali manca il tempo di esaminarli. Nel periodo della guerra mancavano i ragionieri, ed ora è tale il cumulo dei consuntivi, che riesce impossibile la revisione, ammenochè si voglia nominare un altro esercito di funzionari. Forse sarebbe opportuno decretare la sanatoria per i conti anteriori, e richiamare i Consigli di prefettura all'esame sollecito di quelli relativi all'ultimo esercizio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ora si procederà alla discussione dei singoli articoli, li rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza. (Approvato).

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo secondo nella la formula concordata fra il Governo e l'Ufficio centrale:

Art. 2.

« La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere ai comuni che abbiano debiti verso istituzioni di ricovero e cura, per la causale

di cui alla presente legge, mutui ammortizzabili in non più di trent'anni e da garentirsi nei modi stabiliti dagli articoli 75 e seguenti, libro II, parte 1^a, del testo unico delle leggi sulla Cassa predetta, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

« La Commissione provinciale dell'assistenza e beneficenza pubblica determinerà in sede di esame dei conti preventivi delle singole istituzioni, contemplate dalla presente legge, i mutui che dovranno essere richiesti dai comuni, a tenore del comma precedente, e il prefetto ne darà loro subito notizia.

« Qualora entro sei mesi i consigli comunali non abbiano provveduto a deliberare i mutui occorrenti, questi potranno essere deliberati dalla Giunta provinciale amministrativa con le forme, di cui agli articoli 219 e 220 del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148 ».

(Approvato).

Il disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Annuncio d'interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura di una interrogazione pervenuta alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il sottoscritto ha l'onore di interrogare l'onorevole ministro della guerra sulle condizioni attuali sia giuridiche, sia economiche dei componenti le bande militari, e sopra gli eventuali provvedimenti da prendersi in loro favore.

San Martino.

PRESIDENTE. Domani alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione del Trattato di Rapallo ed annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia (N. 252);

III. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole (N. 100);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, numero 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati (N. 97);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2304, con cui si istituisce, per le nuove provincie, una nuova provvisoria Sezione (VI Sezione) del Consiglio di Stato (N. 114);

Costituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Adige e Garda » (N. 197);

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia (Numero 118);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1774, concernente gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali (N. 11);

V. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra nonchè per la validità degli atti e testamenti ricevuti durante l'occupazione medesima da persone diverse dai notari (N. 32);

(Sospesa la discussione nella tornata del 27 settembre 1920).

Licenziato per la stampa il 7 gennaio 1921 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.